

N. 1230/17 pot U



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica

- ✓ Vista la legge **162/2014** recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*» ed in particolare:
 - ✧ l'art. **6, comma 2** e l'art. **12, comma 4** regolatori dei termini entro cui l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente;
 - ✧ l'art. **6, comma 3, l'ultimo capoverso**, secondo cui «*L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5*»;
- ✓ Vista la legge **55/2015** concernente «*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi*» e, segnatamente l'**art.1** riguardante i nuovi termini per la domanda di divorzio;
- ✓ Viste le determinazioni del **Direttore Generale** del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I - del **13 Marzo 2015** relative alla «*esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 delle legge n. 162/2014*», nonché alla sussistenza della «*sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69 e succ. modif.*»;
- ✓ Vista la **Circolare del Ministero della Giustizia**, m_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U, con cui - tra l'altro - si regolamentano le modalità di comunicazione, rilascio ed archiviazione del provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica;
- ✓ Vista la **Circolare del Ministero della Giustizia**, m_dg.DAG del 21 Giugno 2017, prot. n. 0120356.U (integrativa della consimile disposizione ministeriale 'm_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U') che regola le modalità di consegna alle parti presentatrici dell'accordo di negoziazione assistita, del provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica, in relazione alle diverse prassi di redazione dello stesso, adottate dai singoli uffici requirenti;

- 
- ✓ *Ritenuto che, per gli effetti della legge 162/14, il termine di **dieci giorni** per la trasmissione al Procuratore della Repubblica dell'accordo di negoziazione assistita (**tanto coniugale che genitoriale**), debbano ritenersi **perentori** al pari del termine previsto per la consegna dell'accordo medesimo all'ufficiale dello stato civile (v. artt. 6, co. 2 e 12, co. 4, L. 162/14) ;*
 - ✓ *Ravvisato che la decorrenza dei termini per la **presentazione della domanda di divorzio** sono stati ridotti così come contemplati all'art. 1 della legge 55/2015;*
 - ✓ *Rilevato che l'attività di controllo e verifica, esercitata dal Procuratore della Repubblica sull'accordo raggiunto a seguito di **convenzione di negoziazione assistita**, riveste caratteri di **natura amministrativa** (coerentemente con lo spirito e la ratio della legge 162/2014, che ha **degiurisdizionalizzato** la materia in argomento) e che, pertanto, **non ricorrono le condizioni per la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo**, di cui all'art. 9 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;*
 - ✓ *Considerato, ulteriormente, che il procedimento sotteso all'ottenimento del '**nulla osta**' o della '**autorizzazione**' per addivenire alla separazione personale, o allo scioglimento del matrimonio, ovvero, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (ancorché per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) **ha natura non giurisdizionale**, condividendo l'orientamento Ministeriale, **si ritiene non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale** di cui all'art. 1 della legge 7 Ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni.*
 - ✓ *Rilevato che quest'ufficio - a decorrere del 4 Agosto 2015 (data del pervenimento della Circolare Ministeriale, prot. n. 0111198.U) - ha **istituito l'archivio contenente la copia conforme dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica ed ha disposto per la consegna agli avvocati della parti** (ovvero ad un delegato da essi incaricato) dell'**originale reso** per la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile;*
 - ✓ *Constatata la **necessità e l'urgenza di conformare alle disposizioni ministeriali, ut supra citate le modalità per la consegna del provvedimento reso dal Procuratore della Repubblica per la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile, avuto riguardo alla prassi adottata da questo ufficio di Procura di redigere con 'atto separato' il "nulla osta" o la "autorizzazione" alle convenzioni di negoziazione assistita pervenute;***
 - ✓ *Ritenuta la **necessità di revisionare le "Linee guida" licenziate da questo Ufficio il 28 Gennaio 2015 ed il 31 Maggio 2016, adeguandole alle intervenute disposizioni Ministeriali;***
 - ✓ *Assunti, infine, gli orientamenti normativi in materia di informatizzazione e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni (Dlgs 82/06 e succ. modif.);*

Ciò posto, in revisione delle "Linee guida" sopra richiamate (come riformulate ed allegate alla presente direttiva)

DISPONE


che ***l'originale del provvedimento*** del procuratore della Repubblica, reso con *'atto separato'* sugli accordi di negoziazione assistita trasmessi a questo ufficio di Procura, ***sia conservato presso l'archivio*** istituito dalla segreteria dell'ufficio e che ***due copie autentiche*** dello stesso (*una per ciascuna parte*) siano consegnate all'avvocato che ha trasmesso l'accordo in riferimento (o a quelli eventualmente delegati a ritirare la copia dell'atto e della produzione documentale) al fine di perfezionare - nei termini di legge - gli adempimenti previsti dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 6 della legge 10 Novembre 2014, n. 162.

Determina, altresì, la pubblicazione delle *"Linee guida"* in argomento sul sito ufficiale dell'Ufficio, le quali avranno efficacia con decorrenza dal 3 Luglio 2017.

Si comunichi:

- ◆ ai *Sostituti Procuratori* in Sede;
- ◆ al *Direttore* ed ai *Responsabili* della "Segreteria affari civili";
- ◆ al *Presidente del Tribunale* - Sede;
- ◆ al *Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati* - Ragusa;
- ◆ al *Referente della sezione AIAF* - Ragusa.
- ◆ al *Signor Prefetto* - Ragusa

Ragusa, lì 30 GIU. 2017



Il Procuratore della Repubblica ff.

Marco Rota



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
R A G U S A

- 000000 -

Convenzione di negoziazione assistita

Legge 10 Novembre 2014 n. 162

Linee Guida

(aggiornamento con riferimento alla legge n. 55/15 ed alle Direttive Ministeriali)

Premessa:

- ❖ la legge 10 Novembre 2014, n. 162 – di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 Settembre 2014 (*pubblicata in GU Serie Generale n. 261 il 10.11.2014 - Suppl. Ordinario n. 84*) – quale strumento alternativo alla soluzione giurisdizionale degli istituti afferenti la regolamentazione dei rapporti coniugali - che ha introdotto all'art. 6 la **“negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”**;
- ❖ la legge 6 Maggio 2015, n. 55 (*pubblicata in GU Serie Generale n. 107 il dì 11.05.2015*) concernente **“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi»** e, segnatamente l'**art.1** riguardante i nuovi termini per la domanda di divorzio;
- ❖ le determinazioni del **Direttore Generale** del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I - *del 13 Marzo 2015* relative alla **«esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 delle legge n. 162/2014»**, nonché alla sussistenza della **«sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69 e succ. modif.»**;
- ❖ la **Circolare del Ministero della Giustizia**, m_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U, con cui - tra l'altro - **si regolamentano le modalità di comunicazione, rilascio ed archiviazione del provvedimento** emesso dal Procuratore della Repubblica;
- ❖ **Vista la Circolare del Ministero della Giustizia**, m_dg.DAG del 21 Giugno 2017, prot. n. 0120356.U (integrativa della consimile disposizione ministeriale '*m_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U*') che regola le modalità di consegna alle parti presentatrici dell'accordo di negoziazione assistita, del provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica, in relazione alle diverse prassi di redazione dello stesso, adottate dai singoli uffici requirenti;

Ritenuta la opportunità di disciplinare le procedure finalizzate alla **ricezione**, all'**esame** della **convenzione di negoziazione assistita**, alla **emissione** ed all'**archiviazione** del provvedimento del Procuratore della Repubblica in ordine agli accordi consensuali intervenute fra i coniugi e trasmesse a questo Ufficio, **si dispone quanto segue:**

➤ **Con riferimento alle Condizioni:**

L'accordo che compone la controversia, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, **deve:**

- ◆ **essere sottoscritto** dalle parti in causa, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della legge 162/14, e **da almeno un avvocato per parte;**
- ◆ **essere trasmesso** al Procuratore della Repubblica competente, ai sensi del 2° comma dell'art. 6, L. 162/14, entro il termine di **dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dell'accordo¹;
- ◆ **contenere** l'informativa prevista dal 3° comma dell'art. 6 della prefata legge, mediante la quale gli avvocati delle parti - formalmente ed espressamente - hanno dato atto:
 1. di aver tentato di conciliare le parti,
 2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
 3. di averle informate, in caso di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Nell'accordo, gli avvocati dovranno, altresì, **certificare**, ai sensi dell'art. 5, comma 2:

- a) l'autografia delle firme,
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In relazione all'intervenuta normativa sul c.d. "Divorzio breve", come introdotto dalla legge 6 Maggio 2015, n. 55, che, all'art. 1, ha rimodulato i nuovi termini per la presentazione della domanda di divorzio, si ribadiscono le decorrenze ivi enucleate come riportate sull'allegato n. 2 della presente linea guida, puntualizzando che il mancato rispetto del termine produrrà il rigetto dell'accordo di convenzione assistita.

Con riferimento ai termini di presentazione ogni eventuale **modifica di data** (ovvero per qualsiasi altra **integrazione, correzione ed aggiunta**) non approvata e sottoscritta, espressamente, dalle parti (a margine od in calce all'atto medesimo) comporterà il rigetto dell'accordo.

¹ - Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni '**genitoriali**' che per quelle '**coniugali**', in ragione degli effetti che la legge (cfr. **art. 12, 4° co. L. 162/14**) fa derivare dalla data 'certificata' dell'accordo.

➤ In ordine alla Documentazione ed alla Competenza

A corredo dell'*accordo* raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita dovranno essere prodotti, *in carta semplice ed in originale*, i **documenti** indicati nell'*allegato 1* (dove sono riportati, altresì, i criteri per la *individuazione della competenza territoriale dell'Ufficio di Procura*); lo stesso, **redatto in originale**² dovrà essere consegnato - da almeno uno degli avvocati che lo ha sottoscritto (o da un suo delegato) al Funzionario Giudiziario preposto alla Segreteria Generale di questo Ufficio (stanza n.7, piano -1), *dottor Emilio Borgese*, ed in sua assenza o impedimento al Cancelliere, *dottor Lorenzo Guccione*.

In caso di ulteriore indisponibilità, l'atto con la documentazione descritta, potrà essere depositato nella Segreteria degli Affari Civili e della Volontaria Giurisdizione (stanza n. 18, piano - 1) all'Assistente Giudiziario, *dottor Giovanni Cassibba*.

L'*accordo*, inoltre, dovrà essere corredato da una *scheda di sintesi* (come da *allegato n. 3*) ed un **duplicato informatico del medesimo**³, dovrà essere **inoltrato - contestualmente al deposito cartaceo ed a mezzo posta elettronica certificata - al seguente indirizzo PEC: civile.procura.ragusa@giustiziacert.it**, avendo cura di indicare in oggetto la fattispecie della convenzione ed i nominativi delle parti.

Al fine di ottimizzare l'esitazione delle pratiche pervenute, è possibile procedere - preliminarmente al deposito cartaceo degli atti - alla verifica della produzione documentale e dei contenuti meramente formali della convenzione, presso la Segreteria degli Affari Civili e della Volontaria Giurisdizione.

➤ RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M.

In relazione alla fattispecie rappresentata nell'accordo in riferimento (convenzione di negoziazione assistita *senza figli minori, con figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti*; ossia con *figli minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero, economicamente non autosufficienti*) il **Pubblico Ministero** (di turno per la trattazione degli atti civili) provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo** prefato, *entro i cinque giorni lavorativi al turno medesimo* successivi alla presentazione della convenzione, salvo imprevisti.

Si precisa che ***i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di comunicazione (via PEC) dell'avviso di emissione del provvedimento del P.M.*** (cfr. punto 3, Circolare n.6/15 Ministero dell'Interno) e l'adempimento relativo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nell'accordo stesso (cfr. penultimo comma del punto 3, Circolare n.6/15 Ministero dell'Interno).

² - *L'atto originale e gli allegati verranno restituiti alla parte che ha provveduto al deposito, contestualmente, alle copie conformi (una per ciascuna parte dell'accordo) del provvedimento reso dal PM.*

³ - *comprensivo della intera produzione documentale (inserita in apposita cartella munita di indice)*

Con riguardo alle *disposizioni Ministeriali*⁴ circa le modalità di **consegna del provvedimento** reso dal *Procuratore della Repubblica*, si rappresenta che *lo stesso (rilasciato in doppia copia autentica - una per ciascuna parte - dovrà essere ritirato*, unitamente all'**accordo originale** (ed alla produzione documentale), presso l'Ufficio Affari Civili di questa Procura della Repubblica (piano - 1, stanza 18) **a cura dell'avvocato che ha trasmesso l'accordo** in riferimento (o a quelli eventualmente delegati) al fine di perfezionare - nei termini di legge - gli adempimenti⁵ previsti dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 6 della legge 10 Novembre 2014, n. 162.

➤ **CONTRIBUTO UNIFICATO, DIRITTI DI COPIA, PERIODO FERIALE**

Con l'emanazione della *Circolare del Ministero della Giustizia* del 29 Luglio 2015, la Direzione Generale della Giustizia Civile, avuto riguardo all'attività di controllo e verifica esercitata dal Procuratore della Repubblica (che ha carattere di natura amministrativa), ha **escluso la debenza** del **contributo unificato** e di qualsiasi altro diritto che, **pertanto non saranno dovuti**.

Con riferimento, infine, alla sospensione feriale dei termini della procedura stabilita per le convenzioni di negoziazione assistita, stante la natura non giurisdizionale dell'atto, **non è applicabile la sospensione dei termini processuali** di cui all'art. 1 della legge 7 Ottobre 1969, 742 e succ. modif.

Ragusa, 30 GIU. 2017



Il Procuratore della Repubblica f.f.

Marcos Rota

⁴ - *Circolari del Ministero della Giustizia*: m_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U. ed m_dg.DAG del 21 Giugno 2017, prot. n. 0120356.U

⁵ - Trasmissione all'ufficio dello Stato Civile della **copia dell'accordo** (autentica dall'avvocato delegato) e della copia autentica del **provvedimento reso dal Procuratore della Repubblica**.